

**PERDITE SU CREDITI:
DILEMMA CIVILISTICO-FISCALE
SVALUTAZIONE DEI CREDITI E
RILEVAZIONI DELLE PERDITE**

parte prima

di MAURO NICOLA

INTRODUZIONE

L'attuale grave situazione dell'economia mondiale riflette i suoi effetti anche sulle imprese, sia per quanto riguarda gli aspetti economici che quelli finanziari, con particolare riferimento alla solvibilità dei crediti dalle stesse detenuti.

È sin troppo facile prevedere come nei prossimi mesi il vero rischio per le imprese nazionali sia un incremento delle insolvenze che, oltre a ridurre i flussi di cassa disponibili, genererà anche problematiche di carattere fiscale.

La rilevazione delle perdite su crediti impone poi, fiscalmente parlando, attente riflessioni correlate all'identificazione del momento in cui procedere alla deduzione del relativo costo ed al recupero delle imposte gravanti sul suddetto onere.

PROFILI CIVILISTICI DEI CREDITI DI NATURA COMMERCIALE

Iscrizione dei crediti in bilancio

Il principio generale di valutazione dei crediti secondo l'articolo 2426, punto 8, codice civile è il presumibile valore di realizzo degli stessi.

Il dato di partenza non potrà, quindi, che essere il valore nominale dei crediti che, in base a circostanziati eventi, potrebbe subire rettifiche per tenere conto di perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni, ed infine in base ad altre cause legate al minor realizzo quali ad esempio liti giudiziarie, contestazioni.

Alle medesime conclusioni pervengono i principi contabili nazionali, ed in particolare il documento OIC 15 al paragrafo D.I, secondo il quale i crediti devono trovare esposizione in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo.

L'Organismo Italiano di Contabilità nel summenzionato documento chiarisce che pur rimanendo il riferimento basilare ancorato al valore nominale del credito, lo stesso dovrà essere rettificato per tenere conto di perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni, interessi non maturati ed altre cause di minor realizzo.

Ma i principi contabili nazionali prevedono il dovere di rettificare i crediti tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato che tenga conto delle perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ed intrinseche ai saldi dei crediti esposti in bilancio.

Le rettifiche apportate ai crediti iscritti nel bilancio di esercizio, intendendosi per crediti quelli iscritti nell'attivo circolante, oltre a quelli iscritti nelle disponibilità liquide, dovranno essere imputate a conto

economico nella voce “Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide” (B.10.D).

L’imputazione a conto economico della svalutazione operata comporta quindi l’incremento, come voce di contro-altare, del relativo fondo svalutazione crediti.

Scopo del fondo suddetto sarà pertanto quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti iscritti in bilancio. L’insorgente problema, nell’ipotesi in cui l’impresa ritenga di dover procedere alla svalutazione del credito, consisterà nella quantificazione dell’importo da portare in rettifica.

Il citato documento OIC 15 non menziona alcun criterio oggettivo di determinazione di tale importo, limitandosi ad osservare che detto fondo dovrà risultare “adeguato ma non eccessivo” per coprire, nel rispetto del principio di competenza, “sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti.”

Il documento dell’Organismo Italiano di Contabilità numero 15 prevede due differenti procedimenti al fine di determinare il fondo svalutazione crediti: analitico e sintetico.

Il metodo analitico, applicabile nella generalità dei casi, prevede l’effettuazione di un’analisi dei singoli crediti. Al termine di questa fase l’impresa procederà alla determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi ed alla stima, in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume potenzialmente subibili sui crediti in essere alla data di chiusura dell’esercizio sociale. Senza dimenticare in questo procedimento estimativo l’osservazione dell’andamento degli indici di anzianità dei

crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e le condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.

Il metodo sintetico, utilizzabile per integrare quello analitico, ovvero in sostituzione dello stesso in particolari condizioni, consiste invece nell'applicazione di determinati coefficienti appositamente costruiti.

Il fondo svalutazione crediti dovrà inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso.

Fondamentale appare poi l'identificazione del momento in cui dovrà essere operata la svalutazione del credito. Secondo l'OIC 15 "l'inesigibilità di alcuni crediti, totale o parziale, certa o presunta, può essere già nota al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via. Per altri crediti potranno le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti in bilancio."

La chiarificazione di tali concettualità può basarsi sui principi generali di redazione del bilancio di esercizio: i principi della competenza e della prudenza ed il principio di valutazione del realizzo dei crediti.

Le perdite per inesigibilità dovranno, pertanto, gravare sugli esercizi in cui le perdite si potranno ragionevolmente prevedere, non andando, quindi, a gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui queste si manifesteranno con certezza.



La cessione del credito

Il credito può anche essere ceduto e questa pratica oggi è utilizzata piuttosto frequentemente dalle aziende a diversi fini.

I motivi che spingono le imprese alla cessione di taluni crediti sono di svariata natura: si passa, infatti, dalla necessità di ottenere garanzie da eventuali rischi d'insolvenza alla semplice necessità di concedere un mero mandato all'incasso, a necessità di liquidità, a necessità di riequilibrare l'assetto finanziario dell'impresa.

La cessione può avvenire con la formula del "pro soluto" o del "pro solvendo":

- *pro soluto* - il cedente garantisce al cessionario la sola esistenza del credito. Il cedente, quindi, non assume la garanzia della solvenza del debitore ceduto e il cessionario assume il rischio connesso con l'insolvenza del debitore ceduto.
- *pro solvendo* - il cedente garantisce oltre all'esistenza del credito anche la solvibilità del debitore.

Anche in questo evenienza gli aspetti procedurali di iscrizione in bilancio di tali ipotesi di cessione dei crediti sono rinvenibili nel documento edito dall'OIC numero 15.

Cessione del credito pro soluto

La cessione del credito pro soluto consiste in una cessione a titolo definitivo, senza la possibilità di azione di regresso da parte del cessionario.

In tale ipotesi, i crediti devono essere rimossi dal bilancio; l'eventuale utile, o perdita, derivante dall'operazione va calcolata per la differenza tra l'importo ricevuto e l'importo per i cui i crediti ceduti erano iscritti in bilancio.

Soventi sono poi le clausole contrattuali che prevedono il frazionamento del rischio d'insolvenza del debitore tra il soggetto che cede il credito ed il cessionario. Il cedente deve, in una siffatta ipotesi, esporre il rischio nei conti d'ordine.

Cessione del credito pro solvendo

La cessione del credito pro solvendo rappresenta, al contrario, una cessione con azione di regresso.

Il principio contabile OIC 15 prevede due differenti modalità di appostazione contabile di tale operazione.

La prima prevede la rimozione del credito dallo stato patrimoniale e la contestuale rilevazione dell'anticipazione ricevuta ed il credito residuo vantato nei confronti del cessionario. Il cedente deve poi indicare il rischio di regresso nei conti d'ordine ed iscrivere un eventuale fondo rischi tra le passività.

La seconda ipotesi prevede la possibilità di mantenere i crediti ceduti in bilancio come se si trattasse di crediti dati in garanzia. Il cedente iscriverà, quindi, nell'attivo patrimoniale l'importo dell'anticipazione ricevuta dal cessionario al netto delle eventuali commissioni, e nel passivo il debito, di

pari importo, verso il cessionario. In tale ipotesi va pertanto rilevata la necessità di rilevare in nota integrativa il valore nominale dei crediti ceduti.



PROFILI TRIBUTARI DELLE PERDITE SU CREDITI

Aspetti generali

Nel solco della tradizione tributaria nazionale si inserisce pure la discrasia tra le norme civilistiche e le disposizioni fiscali in materia di trattazione delle perdite su crediti.

Questo comporta, anche nel caso della svalutazione di crediti e della rilevazione di perdite su crediti, una consequenziale differenziazione tra l'utile civilistico e il reddito imponibile ai fini tributari.

Al fine di comprendere il corretto trattamento, ai fini delle imposte dirette, dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti e della rilevazione delle perdite su crediti si deve fare riferimento agli articoli 101, 106, e 110 del Tuir.

I soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, secondo quanto disposto dall'articolo 106 del Tuir, possono effettuare una svalutazione forfetariamente determinata dei crediti iscritti in bilancio.

Appare superfluo sottolineare come la normativa fiscale ritenga che l'iscrizione dei crediti in bilancio rappresenta il presupposto essenziale per la deducibilità delle svalutazioni operate.

La disciplina fiscale consente, infatti, di svalutare i crediti per un massimo dello 0,50% dei crediti medesimi.

Tale misura forfetaria incontra però un limite. L'importo massimo deducibile, dato dal totale delle svalutazioni effettuate e degli accantonamenti, è, infatti, pari al 5% dell'importo totale dei crediti esposti in bilancio.

Pertanto, qualora svalutazioni, ed accantonamenti, superino il 5% dei crediti esposti in bilancio, la parte eccedente deve essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.


Si ricorda poi che, qualora la durata dell'esercizio non coincida con dodici mesi, il limite massimo deducibile dell'accantonamento va rapportato all'effettiva durata del periodo d'imposta; inoltre, come precisato con la R.M. numero 217 del 19 aprile 1979, i crediti svalutati sono deducibili per la parte non coperta da garanzia.

In pratica, nel momento in cui si verifica una perdita su crediti, si deve procedere all'utilizzo del fondo stanziato negli anni precedenti; qualora questo non risultasse capiente, sarà possibile dedurre solamente l'eccedenza.

Tuttavia la disposizione normativa maggiormente rilevante nell'ambito della deducibilità delle perdite su crediti è quella contenuta nell'articolo 101, quinto comma, del Tuir.

La norma di legge in analisi testualmente recita che *"le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. [...] il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta*

amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.



La norma fiscale richiede, per evidenti motivi di cautela dell'erario, la ricorrenza di elementi certi nella loro esistenza, e precisi nel loro ammontare, della perdita su crediti al fine di poter procedere alla deduzione del relativo costo.

Le perdite su crediti saranno inoltre considerate deducibili solo quando definitive, escludendo, pertanto, ogni rilevanza all'elemento valutativo e presuntivo.

Fiscalmente, quindi, le caratteristiche proprie della deducibilità delle perdite su crediti derivano dalla coesistenza di più elementi quali:

- la certezza, ossia l'impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza; la dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l'infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l'esito negativo del pignoramento, l'irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all'abbandono del credito eccomma;

- la precisione, ossia le perdite dovranno essere analiticamente provate sulla base di un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa;
- la tempistica di imputazione della perdita nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, ma anche in tutti i casi in cui lo stesso non sia stato dichiarato fallito.

Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l'eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.

Certezza e precisione delle perdite

La certezza e la precisione degli elementi che devono essere presi a base della deducibilità fiscale delle perdite su crediti rimangono condizioni essenziali al fine di considerare le stesse elementi riducenti il reddito di esercizio, salvo che il soggetto debitore non sia sottoposto a procedura concorsuale, poiché in tal caso la deducibilità si applicherebbe in via automatica.

A ribadire questi concetti è intervenuta la Risoluzione numero 16/E del 23 gennaio 2009, in risposta ad una società intenzionata a dedurre le somme non incassate relative ad una posizione creditoria vantata nei confronti di alcune aziende sanitarie locali.

Nel'interpello la società istante sosteneva che, vista la difficile situazione economica degli enti in questione, la perdita non avrebbe potuto essere recuperata nemmeno in un prossimo futuro.

A supporto di tali tesi viene pure evidenziato che le A.S.L. sono state private dalla Regione di qualsiasi proprietà immobiliare e che i beni sono

confluiti in un fondo comune di investimento di tipo chiuso divenendo, così, non ipotecabili ed impignorabili.

La tesi poi della certezza e definitività della non assolvibilità del debito è stata poi perorata dal creditore attraverso l'evidenziazione dell'emissione, da parte del Tribunale, di un'ingiunzione di pagamento a cui ha fatto seguito un atto di precetto ed un pignoramento presso terzi rimasto infruttuoso.

I tecnici dell'Agenzia precisano, in via prioritaria, che l'applicazione della norma richiede un esame capillare, e scrupoloso, degli elementi per dimostrare l'effettiva perdita subita dal creditore, prima di legittimare la deducibilità dal reddito, ma che in ogni caso gli argomenti sostenuti dal contribuente istante devono ritenersi insufficienti per l'accoglimento delle tesi miranti ad ottenere la deducibilità delle perdite.

Sulla base delle considerazioni svolte l'Agenzia delle Entrate evidenzia come la situazione economica delle aziende sanitarie non sembra escludere una possibile regolarizzazione, del debito, anche nel breve termine, in forza dell'inesistenza nei loro confronti dell'avvio di procedure concorsuali, eventualità che, invece, farebbe accedere di diritto al trattamento fiscale disciplinato dall'articolo 101, comma quinto, Tuir, qualificando l'insolvenza definitiva ex lege.

L'infruttuoso pignoramento, inoltre, non potrà mai essere considerato un elemento certo e preciso dell'insolvenza del debitore e, in aggiunta, è da considerarsi irrilevante che i beni immobili siano non ipotecabili ed impignorabili.

L'Agenzia ritiene, in buona sostanza, che l'illiquidità delle A.S.L. sia esclusivamente temporanea, reputando del tutto arbitraria l'affermazione

che le stesse, essendo enti pubblici economici, sarebbero al riparo da eventuali richieste di fallimento.

Al contrario i tecnici dell' Agenzia affermano che, anzi, la circostanza non lascia che ben sperare nella futura estinzione del debito.

La remissione del debito

L' istituto della remissione del credito è disciplinato dall' articolo 1236, Codice civile. Trattasi, in breve, di un negozio giuridico unilaterale, con il quale il creditore notifica al debitore che è sua intenzione rinunciare al proprio diritto di credito. La remissione non produrrà, peraltro, effetto alcuno se il debitore dichiarerà in un congruo termine di non volerne profittare.

L' articolo 101, comma quinto, del Tuir esclude, però, a priori, al fine di dedurre il relativo costo, il comportamento omissivo, remissivo ovvero liberale, del creditore che, non attivandosi in nessun modo per il recupero delle somme spettanti, preferisca sostituire al mancato incasso, il risparmio fiscale che ottiene dall' imputazione a conto economico del costo.

Nel caso in cui si tratti di crediti di modesto importo lo stralcio potrà, invece, avvenire con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio a causa della loro modesta entità, potrebbe generare una diseconomicità, per l' impresa, d' intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri.

Le particolari attenzioni che devono essere dedicate alle condizioni che legittimano la perdita fiscale dei crediti derivano anche da una potenziale possibilità di innesco della norma antielusiva generale contenuta nell' articolo 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600.

Alcune prassi ministeriali, ed in particolare, le Risoluzioni Ministeriali numero 1336 del 4 dicembre 1976, numero 124 del 6 agosto 1976 e numero 517 del 6 settembre 1980 hanno evidenziato come l'Amministrazione Finanziaria abbia escluso la necessità di ricorrere a rigorose prove formali relative allo stralcio di crediti di modesto importo.

La nozione di modesto importo dovrà essere valutata in relazione alle dimensioni dell'azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d'affari.

La motivazione di tale posizione è da ricercarsi, sempre secondo l'Amministrazione Finanziaria, nella considerazione che l'entità minima di tali crediti dovrebbe sconsigliare le aziende dall'incardinamento di onerose azioni di recupero degli stessi.

La rinuncia al credito dovrà essere, quindi, basata su una scelta di convenienza fondata sul confronto tra i costi per la riscossione del credito, quasi sempre derivanti da una azione esecutiva, rispetto al beneficio derivante dal credito medesimo.

Nelle summenzionate prassi ministeriali l'Amministrazione Finanziaria condiziona la deducibilità delle perdite ad un concetto di inerenza individuato sia sull'obiettiva riferibilità dell'onere all'esercizio dell'impresa sia nella ricorrenza del concetto di inevitabilità dello stesso, ossia in una scelta di convenienza per l'imprenditore mirante ad ottenere il maggior risultato economico possibile.

In tali situazioni verrà, quindi, riconosciuta, ai fini fiscali, l'inerenza del costo, conseguente alla perdita del credito, dal momento che con lo stralcio si perverrà, sempre e comunque, ad un maggior risultato economico in termini di risparmio, generato dal risparmio dei costi necessari ad intraprendere l'azione legale di recupero.

Sul punto la Risoluzione Ministeriale numero 9/124 del 06.08.1976, ha chiarito che *“ per i crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all’entità del portafoglio, (...) per la deduzione (...) delle perdite (...) nel periodo in cui si verificano (...) possa prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri”*.

La valutazione dovrà essere effettuata, ovviamente, caso per caso, avendo riguardo non solo all’ammontare del credito, ma anche alla specifica situazione del creditore.

In definitiva la remissione del debito andrà giustificata da valide ragioni economiche dell’impresa.

Stralciare un credito senza alcun preventivo tentativo di recupero, infatti, potrebbe avvalorare il sospetto di un accomodamento *interpersonale* tra creditore e debitore, dopo avere tenuto in considerazione il beneficio fiscale conseguente alla deducibilità del costo.

Sul punto è opportuno citare il contenuto della circolare n.1/98 del Comando Generale della Guardia di Finanza, che detta le istruzioni per le verifiche: *“Nel caso in cui la perdita venga contabilizzata per inesigibilità, i verificatori dovranno esaminare, nel merito, la sussistenza delle condizioni previste, cioè se la perdita risulta da elementi certi e precisi (acquisendo ad esempio la copia della documentazione da cui risulta l’avvio concreto di procedure esecutive). Si tratta quindi di una valutazione di fatto, che deve riscontrare l’esistenza attuale di una causa di inesigibilità”*.

Nel caso di appostazione a perdita di crediti inesigibili sarà quindi necessario tenere una condotta estremamente prudente che non potrà prescindere dalla valutazione delle seguenti circostanze:

- conservazione della documentazione comprovante la spedizione di solleciti ed intimazioni di pagamento tramite raccomandata ed il carteggio con il legale cui si è dato mandato per il recupero del credito;
- conservazione della documentazione comprovante l'esito negativo delle procedure di recupero, come, ad esempio, le raccomandate tornate al mittente per l'irreperibilità del destinatario, la circostanza che il debitore sia pluriprotestato, l'esito negativo di eventuali procedure esecutive in caso di debitore nullatenente, il parere pro-veritate dell'avvocato che scoraggia ad intraprendere eventuali azioni, in rapporto al costo delle stesse rispetto agli incerti esiti.

Lo stralcio del credito, totale o parziale, può avvenire a condizione che prima della redazione del bilancio esista formale rinuncia al credito stesso.

27 gennaio 2010

Mauro Nicola

[clicca QUI per collegarti direttamente alla seconda parte dell'intervento...](#)

ALLEGATO

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Dichiarazione di remissione del debito

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società con sede in Via codice fiscale e partita Iva

premess

che risulta creditore nei confronti di con sede in Via codice fiscale e partita Iva dell'importo complessivo di €/..... (.....virgola.....) per merce regolarmente fornita (ovvero per servizi prestati) come da fattura/e numero del

considerando

- la necessità per la scrivente di ricorrere ad un'azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;
- la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all'entità modesta del credito stesso;

visto

quanto previsto dall'articolo 1236 del Codice Civile in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l'obbligazione

dichiara

(opzione per la rinuncia totale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato articolo 1236 comma di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di €/..... (.....virgola.....). Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

(opzione per la rinuncia parziale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1236 di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di €/..... (.....virgola.....); il residuo importo di €/..... (.....virgola.....) ci sarà saldato a pronti entrodal ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.